

Consorzio “Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica”

**REGOLAMENTO PER LA PROGRESSIONE
ECONOMICA ORIZZONTALE
DEL PERSONALE DIPENDENTE**

Determinazione dell'Amministratore unico n. 134 del 13/5/2020

Art. 1- Progressione economica orizzontale.

1. Le progressioni economiche orizzontali sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dalla metodologia di valutazione vigente.
2. Le progressioni orizzontali possono essere attribuite solo nel caso in cui vi siano risorse disponibili di parte stabile, tenuto conto che in queste ultime vengono compresi gli oneri derivanti dal finanziamento dell'indennità di comparto e delle progressioni orizzontali effettuate nel tempo al loro costo originario.
3. La progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie o delle posizioni di accesso infracategoriale B3 e D3, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali:
 - per la categoria A, dalla pos. A1 alla pos.A5;
 - per la categoria B, dalla pos. B1 alla pos. B7 e dalla pos. B3 alla pos. B7;
 - per la categoria C, dalla pos. C1 alla pos. C5;
 - per la categoria D, dalla pos. D1 alla pos. D6 e dalla pos. D3 alla pos.D6.
4. Il valore economico di ogni posizione successiva alla posizione iniziale è quello indicato dalle vigenti disposizioni contrattuali.
5. La progressione economica orizzontale è riconosciuta sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili così come stabilito dall'art.23, comma I, del D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.

Art. 2 – Periodicità delle selezioni

1. Le selezioni vengono effettuate previa contrattazione, con riferimento ai contingenti di personale esistenti alla data del 1° Gennaio ed i relativi benefici avranno decorrenza dall'anno di attribuzione della nuova posizione economica.

Art. 3 – Posizioni economiche da attribuire

1. Su proposta della Delegazione Trattante di parte pubblica ed in base alle direttive dell'Amministratore unico viene determinato l'importo complessivo delle risorse da destinare a tale istituto nell'ambito del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività costituito ai sensi del vigente C.C.N.L. Funzioni Locali, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal contratto di lavoro in materia di progressioni economiche e dalle vigenti normative in materia.
2. Le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale restano comunque destinate al fondo appositamente costituito; le eventuali cessazioni non comporteranno la riduzione del fondo che sarà sommato a quello successivo. Le risorse destinate alle progressioni orizzontali devono inoltre offrire la possibilità di progressione ad un numero di dipendenti tale per cui, in rapporto a quelli complessivamente in servizio nella categoria di appartenenza, siano garantiti i principi di pari opportunità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 – Condizioni per l'attribuzione della posizione economica.

1. Concorrono per l'attribuzione della posizione economica superiore i dipendenti:
 - a) che hanno assicurato nell'anno precedente a quello di decorrenza del nuovo beneficio economico, una presenza in servizio pari almeno a 4/5 dell'ordinario orario individuale di lavoro, non considerando ai fini del computo come periodi di mancata presenza i seguenti:
 - ferie, riposo compensativo;
 - assenza per infortuni per cause di servizio;
 - permessi sindacali per attività riferite all'ente, aspettative o distacchi sindacali;
 - astensione per maternità e congedi parentali;
 - assenza per donazione sangue o protezione civile;
 - assenza per permessi retribuiti di cui alla Legge 104/92 ex art. 33 comma 3;

- b) che nell'anno precedente alla data della selezione non siano stati destinatari di sanzioni disciplinari superiori alla censura o abbia ricevuto una valutazione insufficiente;
- c) che nell'anno precedente non abbiano beneficiato di passaggi per verticalizzazione interna;

Art. 5 – Elementi di valutazione, criteri e punteggi.

1. La progressione economica viene attribuita sulla base di graduatorie, redatte per categoria. L'ordine della selezione è stabilito secondo il valore dato dalla media delle valutazioni della performance individuale conseguite nel triennio precedente
2. Nell'ipotesi in cui vi sia parità di punteggio ha diritto alla progressione il dipendente con la maggiore anzianità nella posizione economica in godimento, in subordine, con la maggiore anzianità di servizio complessiva presso l'ente ed in ulteriore subordine il più giovane di età. Nel caso di dipendenti assunti con procedura di mobilità, gli anni di servizio nella categoria presso l'ente di provenienza contribuiscono al conteggio dell'anzianità

Art. 6 - Valutazione

1. La graduatoria provvisoria sarà redatta dall'ufficio personale.
2. La valutazione viene comunicata al dipendente il quale, se dissente, può chiedere, entro 10 giorni dalla comunicazione, di essere sentito dall'Amministratore unico. All'incontro può anche assistere un rappresentante sindacale o una persona di fiducia del dipendente.
3. Al termine dell'incontro l'Amministratore unico decide in via definitiva se modificare o meno la valutazione del dipendente.

Art.7 - Norma di rinvio

1. Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento di applicano le norme di legge e di contrattazione collettiva vigenti.